

## **BGer 1B\_467/2017 vom 20. Dezember 2017**

Bundesgericht, 2017-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_467\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_467_2017)

FR: TF 1B\_467/2017 du 20 décembre 2017

IT: TF 1B\_467/2017 del 20 dicembre 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 142 II 363 consid. 1).

#### **E. 1.2**

Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è ammissibile ( art. 80 cpv. 1 LTF ). La legittimazione del ricorrente è pacifica, come la tempestività del gravame.

#### **E. 1.3**

Il ricorrente, il quale sostiene che la modalità del contestato rinvio sarebbe contraria al diritto federale e violerebbe il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa, rileva rettamente che di massima un tale giudizio costituisce una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , impugnabile soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile ( DTF 140 V 282 consid. 2 pag. 284). Al proposito giova sin d'ora osservare che di massima l' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non è applicabile in materia penale ( DTF 141 IV 284 consid. 2 pag. 286).

#### **E. 1.4**

Secondo la prassi deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno ( DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 141 III 395 consid. 2.5 pag. 399; 136 IV 92 consid. 4 pag. 95). Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto ( DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3 pag. 292; sulle esigenze di motivazione di cui all' art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).

#### **E. 1.5**

Il ricorrente adduce che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale principio, poiché la contestata decisione di rinvio sarebbe equiparabile a una decisione finale, immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, poiché non lascerebbe alcun margine di apprezzamento all'autorità chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla causa. L'assunto non regge.

#### **E. 1.6**

Certo, di massima una decisione di rinvio, pur non ponendo fine al procedimento, è equiparata a una decisione finale immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale

federale qualora non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità chiamata a (ri) pronunciarsi sul caso ( DTF 140 V 321 consid. 3.2 pag. 325, 282 consid. 4.2 pag. 285). Nelle altre ipotesi, il rinvio costituisce una decisione incidentale e come tale impugnabile unicamente alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 LTF ( DTF 139 V 99 consid. 1.3). Al contrario, per l'autorità alla quale gli atti sono rinviati la giurisprudenza ammette di regola sussistere un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui la sentenza di rinvio, che non si limita a esigere un esame più approfondito di una questione, impone di emanare una decisione che considera contraria al diritto. Poiché la stessa non può impugnare le proprie decisioni, queste possono crescere in giudicato senza che l'autorità possa adire il Tribunale federale ( DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 286 e rinvii).

Questa condizione non è manifestamente realizzata per il ricorrente, che non è un'autorità, come, nella causa da esso richiamata, lo era il Pubblico ministero, legittimato a ricorrere (sentenza 6B\_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 1.2, riassunto in: RtiD II-2017 n. 21 pag. 91). Del resto, nella fattispecie la Pretura penale, autorità alla quale è rinviata la causa, non potrebbe comunque impugnare la criticata decisione, mentre il Pubblico ministero non l'ha impugnata. Nulla impedisce per contro al ricorrente di impugnare se del caso la decisione che dovrà essere adottata dalla Pretura penale, motivo per cui egli non subisce alcun pregiudizio di natura giuridica. Il ricorrente misconosce che nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima causa ( DTF 140 V 321 consid. 3.3 pag. 326; 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 134 IV 43 consid. 2.1 pag. 44). Il fatto di subire un procedimento penale, con i relativi inconvenienti, non costituisce infatti un pregiudizio irreparabile ( DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente ( DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 1B\_318/2017 del 30 novembre 2017 consid. 3). Il ricorso è pertanto inammissibile, per cui non può essere esaminato nel merito.

### **E. 2.1**

Il gravame è inammissibile anche per un ulteriore motivo. Il ricorrente si limita infatti a criticare il fatto che, al suo dire, l' art. 409 cpv. 1 CPP non permetterebbe alla CARP di rinviare la causa al Pubblico ministero per il tramite del tribunale di primo grado, poiché il vizio importante potrebbe riferirsi soltanto al procedimento di primo grado, ma non alla procedura di promozione dell'accusa.

### **E. 2.2**

Incentrandosi su quest'assunto, egli disattende che la CARP non ha soltanto stabilito che l'atto di accusa non rispetterebbe le esigenze poste dall'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, per cui sarebbe leso il principio accusatorio ( art. 9 CPP ), ciò che giustificherebbe un rinvio della causa giusta l' art. 409 CPP , ma anche che la sentenza della Pretura penale è da annullare perché contiene un'irrimediabile crassa contraddizione fra il tenore del suo dispositivo e quello della sua motivazione. Il ricorrente non si confronta con quest'argomentazione principale e decisiva, ossia la violazione dell'obbligo di motivazione, posta a fondamento del giudizio impugnato. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

**E. 3**

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.